

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA SICILIA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Cilia Presidente

dott. Luciana Savagnone Consigliere relatore

dott. Salvatore Cultrera Consigliere

dott. Pino Zingale Consigliere

dott. Valter Camillo Del Rosario Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 4148/A.Resp. del registro di segreteria,
proposto dal Procuratore regionale

CONTRO

Musto Luigi Antonio Nicola, elettivamente domiciliato a Palermo, presso lo
studio dell'avv. Lucia Di Salvo, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avv. Giuseppe Ribaudò

AVVERSO

la sentenza n. 979/2012 del 22 febbraio 2012, pubblicata il 23 marzo 2012,
emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione
siciliana.

Uditi alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2012 il relatore, consigliere
dott.ssa Luciana Savagnone, il P.M., nella persona della dott.ssa Maria
Rachele Aronica, e l'avv. Gabriella De Plano, in sostituzione dell'avv. Lucia
Di Salvo.

Esaminati gli atti e i documenti di causa

FATTO

Con atto di citazione, depositato il 29 aprile 2011, il Procuratore regionale
conveniva in giudizio il sig. Musto Luigi Antonio Nicola chiedendone la

condanna al pagamento in favore del Comune di Belmonte Mezzagno della somma di € 15.000,00, per il danno all'immagine causato dalla commissione dei reati di cui agli artt. 323, 480 e 478 c.p., per i quali era stato condannato, con sentenza n. 22/08 emessa il 22 gennaio 2008 dal Tribunale di Termini Imerese, a nove mesi di reclusione ed alla pena accessoria dell'interdizione per tre anni dai pubblici uffici.

Con sentenza n. 979/2012, la Sezione giurisdizionale assolveva il convenuto, affermando la mancanza di ogni elemento probatorio circa la sussistenza del danno all'immagine patito dall'Amministrazione. Riteneva inoltre il Collegio che, anche a volere accedere alla tesi che il danno fosse in re ipsa, per il solo fatto della condanna penale del dipendente, sarebbe comunque mancata la prova del suo ammontare.

Avverso questa sentenza il Procuratore regionale, con ricorso depositato il 30 aprile 2012, ha proposto appello, lamentando l'erronea applicazione del principio dell'onere della prova e l'erronea valutazione circa la insussistenza del danno all'immagine. Ha sostenuto che, dinanzi al giudicato penale che ha accertato la grave strumentalizzazione funzionale illecita del Musso, non trova giustificazione logico-giuridica la valutazione di inoffensività giuridica per la lesione all'immagine. Ha altresì affermato che nell'atto di citazione erano stati individuati indici di lesività dell'immagine che non sono stati valutati. Ha chiesto, quindi, l'accoglimento dell'appello e la condanna del Musto al risarcimento del danno nella misura richiesta nell'atto di citazione.

Con memoria depositata il 30 novembre 2012, il sig. Musto Luigi Antonio Nicola si è costituito in giudizio rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Di Salvo e Giuseppe Ribaudò. I difensori hanno contestato la fondatezza dell'appello di cui hanno chiesto il rigetto.

All'udienza dibattimentale, il P.M. e l'avv. Gabriella De Plano, in sostituzione dell'avv. Lucia Di Salvo, hanno ribadito le rispettive domande ed eccezioni.

DIRITTO

Con l'appello proposto il Procuratore regionale ha contestato l'assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado, sostenendo la sussistenza della prova circa il danno all'immagine subito dall'amministrazione in conseguenza del comportamento penalmente rilevante tenuto dall'appellato.

Secondo l'organo inquirente il pubblico ministero ha assolto l'onere giuridico di dimostrare la strumentalizzazione illecita delle funzioni svolte dal Musto, attraverso la produzione della sentenza di condanna irrevocabile per il reato di abuso di ufficio.

L'appello è infondato.

Ritiene il Collegio che non vi è alcun dubbio circa la, più volte citata dal procuratore regionale, "strumentalizzazione illecita" da parte del sig. Musto delle funzioni da lui esercitate all'interno dell'ufficio: il reato di abuso di ufficio è stato accertato dal giudice penale con sentenza di condanna irrevocabile. Tuttavia, come affermato dal giudice di primo grado, non vi è agli atti nulla che dia neppure un principio di prova circa la esistenza di una lesione dell'immagine dell'amministrazione.

Il Procuratore regionale, pur affermando di concordare circa il non automatismo tra danno all'immagine e condanna penale, null'altro dice, né tantomeno dimostra, sulle cause del danno di cui chiede il risarcimento, limitandosi a citare e produrre la sentenza penale di condanna.

Sul punto, occorre chiarire che la valutazione di inoffensività della condotta tenuta dal sig. Musto, effettuata nella sentenza impugnata, non contiene alcun giudizio assolutorio del comportamento penalmente rilevante accertato, ma significa soltanto che la condotta non è stata idonea a ledere l'immagine dell'amministrazione o che, almeno, di ciò non è stata data la prova né dell'an né del quantum.

E' evidente, che non basta essere stati condannati per uno di quei reati per i quali è consentito al procuratore regionale di agire per il ristoro del danno subito all'immagine, per ottenere un risarcimento in favore dell'amministrazione.

Concorda, infatti, questo Collegio sulla attenta analisi, effettuata dal giudice di primo grado, sui presupposti e sugli elementi necessari perché si ritenga sussistente una lesione di tale genere, presupposti sui quali tutta la giurisprudenza della Corte dei conti, peraltro ampiamente citata nella sentenza di primo grado, si trova d'accordo.

Nessun clamor fori ha avuto la vicenda, non potendosi ritenere tale lo svolgimento delle udienze penali in dibattimento, come affermato, in ultimo, nell'appello proposto, circostanza esistente in tutti i processi dibattimentali e che non dimostra per nulla la divulgazione delle notizie.

In definitiva, quindi, ritiene il Collegio che l'appello deve essere respinto e confermata la sentenza di primo grado.

Prosciolto definitivamente nel merito l'appellato, questo Collegio deve, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 bis, comma 10, [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, e 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 dicembre 1996, n. 639](#), procedere alla liquidazione delle spese di questo grado di giudizio, ai fini del rimborso delle stesse da parte del comune di Belmonte Mezzagno.

In mancanza di nota spese, il Collegio determina i soli onorari di difesa e liquida in favore del difensore la somma di € 2.000,00 (duemila/00).

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando

RIGETTA

l'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe.

Liquida, in favore del difensore la somma di € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2012.